

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1602 del 01/04/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013. SOCIETA' I RETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "BARIANELLA SUD" IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI.(PC)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1565 del 27/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno uno APRILE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013. SOCIETA' I RETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "BARIANELLA SUD" IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI.(PC)

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*", la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e indicato che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

Vista l'istanza della società IRETI SPA, avente sede legale in Genova (GE), V. Piacenza n. 54, presentata con nota del 15/11/2018 (acquisita agli atti dell'ARPAE di Piacenza il 19/11/2018 con prot. n. 17913) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale inerente l'attività di gestione dei servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Barianella SUD**" (codice agglomerato **APC1125 - PC656S**) nel Comune di Castel San Giovanni;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione a n° 1 scarico di acque reflue urbane e di n° 3 scarichi di acque meteoriche in corpo idrico superficiale, in variante sostanziale alla precedentemente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Castel San Giovanni con provvedimento n. 6 del 10/04/2014;

Rilevato che la modifica consiste:

- nella variazione, in termini riduttivi, della delimitazione dell'agglomerato in quanto parte degli scarichi del polo logistico verranno collettati nella rete fognaria dell'agglomerato "**Castel San Giovanni, Fornaci e Fontana Pradosa - strada del Colombarone**" (codice agglomerato **APC0123 - PC 766S**);
- nella conseguente riduzione del numero di scarichi di acque meteoriche (da 7 a 3) e nella diminuzione del carico complessivo in A.E. dell'agglomerato;

Rilevato inoltre che i lavori di adeguamento descritti devono ancora essere svolti e pertanto, fino alla loro conclusione, non potranno che rimanere in vigore le condizioni di cui al provvedimento Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dal SUAP di Castel San Giovanni, con atto n. 6 del 10/04/2014;

Verificato che:

- l'agglomerato "**Barianella SUD**", è servito da fognatura separata, costituita da una rete di acque reflue urbane e da n° 3 canalizzazioni di acque meteoriche di dilavamento;
- la rete fognaria di acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato "**Barianella SUD**":
 - serve 160 Abitanti Equivalenti (78 residenti, 77 fluttuanti e 5 A.E. provenienti da uno scarico di acque reflue industriali);

- è dotata di un depuratore a fanghi attivi in funzione dal 2004, avente potenzialità di progetto pari a 400 A.E.;
- l'impianto di depurazione di cui sopra è da ritenersi appropriato ai sensi della tabella 2 del punto 7) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- lo scarico di acque reflue urbane n° **033013/003U** (catasto scarichi provinciale) in uscita dal depuratore recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Boriacco", così come lo scolmatore di piena del depuratore stesso;
- i n° **3 scarichi di acque meteoriche di dilavamento**, 033013/003MET01, 033013/003MET02 e 033013/003MET06, hanno recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Boriacco";

Acquisita, nel merito la relazione tecnica, con prescrizioni, redatta dal Servizio Territoriale di ARPAE (nota del 22/01/2019, prot. n° PG/2019/11070);

Valutato che rispetto all'impatto acustico non si rileva la presenza di fonti di emissione significative;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1° giugno 2006, recante "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Preso atto che dall'01/01/2016 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la Società IRETI SPA, così come comunicato da IREN EMILIA SPA (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 30/12/2015, prot. n° EM 007615-2015-P (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 75933);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla società IRETI S.P.A. per lo svolgimento dell'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Barianella SUD**" (codice agglomerato **APC01125 - PC656S**);

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di emanare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Barianella SUD**" (codice agglomerato

APC01125 - PC656S) – in capo alla Società IRETI S.P.A. (C. FISC. 01791490343) avente sede legale in Genova (GE), V. Piacenza n. 54. Tale autorizzazione, avente **validità di 15 (quindici) anni** dalla data del presente atto, ma efficacia a decorrere dalla data dall'avvenuto collettamento della parte di agglomerato oggetto della presente modifica, comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., a n° 4 scarichi (uno di acque reflue urbane e 3 di acque meteoriche di dilavamento) in corpo idrico superficiale, comprensiva degli scarichi derivanti dallo scolmatore di piena dell'impianto di depurazione ;

2. **di impartire, per lo scarico** (n° **033013/003U** catasto scarichi) **di acque reflue urbane** nel corpo idrico superficiale "Rio Boriacco", le seguenti prescrizioni:

a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale, i limiti di emissione di seguito indicati:

- Solidi sospesi totali (mg/l): non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 200 mg/l;
- BOD5 (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 250 mg/l;
- COD (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/l;

b) il pozzetto di prelievo fiscale a valle del depuratore dovrà essere in ogni momento accessibile per consentire il controllo ed un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;

c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere prevista una regolare pulizia e costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;

d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza ed il corretto funzionamento. In particolare dovrà essere prevista la regolare rimozione dei fanghi ogni qualvolta ve ne sia la necessità al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;

e) l'area interessata dall'impianto di depurazione venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;

f) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza;

g) dovranno essere effettuati, almeno con cadenza annuale, autocontrolli analitici delle acque reflue in uscita dal depuratore con la caratterizzazione, mediante un campionamento medio composito nell'arco delle 3 ore, dei seguenti parametri Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Grassi e oli animali/vegetali;

h) dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione dell'Autorità di Controllo, nel quale allegare i certificati analitici relativi agli autocontrolli di cui alla lettera g) e sul quale annotare:

- i dati relativi alla manutenzione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione;
- la data di asportazione dei fanghi dal depuratore nel caso non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- quanto previsto alla successiva lettera j);

i) lo scolmatore di piena dell'impianto di depurazione si dovrà attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche, garantendo un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata reflua media delle 24 ore. Anche lo scarico dello scolmatore dovrà rispettare la prescrizione di cui alla precedente lettera c);

j) in caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria o all'impianto di depurazione (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. di Piacenza e al Comune di Castel San Giovanni, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;

k) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti della medesima Amministrazione;

3. **di impartire**, per i n. 3 scarichi di acque meteoriche di dilavamento (n° **033013/003MET01**,

033013/003MET02 e **033013/003MET06** catasto scarichi provinciale) nel corpo idrico superficiale "Rio Boriacco", le seguenti prescrizioni:

- a) l'ultimo pozzetto di scarico, prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale, sia sempre accessibile e consenta un'agevole campionamento per caduta;
- b) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione;
- c) trattandosi di reti separate, il sistema dovrà mantenere nel tempo le sue caratteristiche di separazione, attraverso adeguate pratiche di controllo da parte del Gestore, intese ad escludere la possibilità di futuri allacciamenti impropri che comportino ingresso di reflui non compatibili nella rete meteorica;
- d) si dovrà provvedere, con opportuna frequenza, allo svuotamento dei materiali sedimentati dai pozzetti di ispezione della rete ed il materiale di risulta da tali operazioni dovrà risultare correttamente smaltito;
- e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;
- f) in caso si verificano imprevisti tecnici sulla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione, tramite fax, all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. di Piacenza e al Comune di Castel San Giovanni indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;

4. **di fare salvo** che:

- i fanghi e qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e depurazione dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

5. **di dare atto** che:

- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa di settore e qui non espressamente richiamato;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'AUSL, al Comune di Castel San Giovanni, all'ATERSIR ed al servizio territoriale del ARPAE di Piacenza;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di approvazione del presente atto;
- dalla data di comunicazione della conclusione dei lavori di adeguamento della rete fognaria e di avvenuto collettamento nell'agglomerato "**Castel San Giovanni, Fornaci e Fontana Pradosa - strada del Colombarone**", l'AUA rilasciata dal SUAP di Castel San Giovanni con provvedimento n. 6 del 10/04/2014, sarà da considerarsi decaduta;
- la comunicazione di cui sopra dovrà essere inviata all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. di Piacenza, al Comune di Castel San Giovanni e ad ATERSIR entro tre giorni dall'avvenuta messa a regime del collettamento di cui trattasi.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.